

COMUNE DI ALBIGNASEGO PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.07.2009 Modificato con deliberazione di C.C. n. 86 del 27.12.2012

INDICE

TITOLO I

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

- Art. 1 Obiettivi della programmazione
- Art. 2 Zone del territorio comunale
- ART. 3 APERTURA DI NUOVI ESERCIZI ABROGATO
- Art. 4 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione abrogato
- Art. 5 Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione *Abrogato*
- Art. 6 Trasferimento di sede in diversa zona *Abrogato*
- Art. 7 Attività stagionale *Abrogato*
- Art. 8 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazione e circoli privati non affiliati *Abrogato*
- Art. 9 Efficacia e validità dei criteri comunali *Abrogato*

TITOLO II

Norme procedurali generali

- Art. 10 Procedure relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA)
- Art. 11 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni *abrogato*
- Art. 12 Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria *abrogato*
- Art. 13 Subingresso
- Art. 14 Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione degli esercizi
- Art. 15 Autorizzazioni temporanee
- Art. 16 Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali
- Art. 16/Bis Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 17 Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

TITOLO III

NORME FINALI

- Art. 18 Sanzioni
- Art. 18/Bis Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
- ART. 18/Ter Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale
- Art. 19 Abrogazioni

TITOLO I

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1 Obiettivi della programmazione

1. Il presente regolamento disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Abrogato

- 3. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a. favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
 - b. determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - c. integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d. tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

ART. 2 ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è costituito da una zona unica:

Art. 3 - ABROGATO Apertura di nuovi esercizi

ART. 4 - ABROGATO

Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

ART. 5 - ABROGATO

APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

ART. 6 - ABROGATO
TRASFERIMENTO DI SEDE IN DIVERSA ZONA

Art. 7 - ABROGATO Attività stagionale

ART. 8 - ABROGATO

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

ART. 9 - ABROGATO

Efficacia e validità dei criteri comunali

TITOLO II

Norme procedurali generali

ART. 10

PROCEDURE RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

- 1. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico deve essere redatta sull'apposito modulo compilabile on-line sul gestionale SUAP dell'Amministrazione(www.impresainungiorno.gov.it).
- La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
- 1. generalità del segnalante/richiedente;
- 2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche, nonché la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali;
- 3. l'indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività, con planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
- 4. dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale;
- 5. documentazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011;
- 6. dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
- 7. autocertificazione relativa al rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- 8. autocertificazione del rispetto della sorvegliabilità dei locali;
- 9. nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità;

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.

ART. 11 - *ABROGATO*

CRITERI DI PRIORITÀ NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - ABROGATO Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

ART. 13 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da prodursi sull'apposito modulo compilabile on-line sul gestionale SUAP dell'Amministrazione (www.impresainungiorno.gov.it).

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- 1. generalità del richiedente;
- 2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali; per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali, ad esclusione delle ex iscrizioni al REC per la somministrazione e della professionalità comprovata dall'iscrizione all'INPS, è necessario allegare documenti comprovanti il possesso degli stessi;
- 3. documentazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011.
- La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità;
- La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) deve altresì essere corredata da dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria e gli estremi dell'atto di trasferimento, redatto da notaio, ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore.
- Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento il responsabile adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.
- 2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività, sospendendola per un periodo superiore a 12 mesi, decade dal titolo abilitativo.
 - a) Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune. In ogni caso di cambio di titolarità del ramo d'azienda il nuovo titolare deve sempre informare il Comune dell'avvenuto trasferimento del ramo d'azienda entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
 - b) Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1. generalità del dichiarante;
 - 2. dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
 - 3. dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;

- 4. dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
- 5. dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale.
- c) Nel caso di reintestazione (subingresso del proprietario) dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.
- d) Qualora il proprietario non comunichi la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
- e) Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
- f) Nel caso di variazioni societarie deve essere depositata la SCIA al Comune entro 30 giorni dalla modifica.

Art. 14 Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione degli esercizi

- 1. Il trasferimento di sede nell'ambito del territorio comunale e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva SCIA al Comune.
- 2. Detta SCIA deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni:
- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie per i prodotti alimentari (Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004);
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
- documentazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011;
- dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.

Art. 15 Autorizzazioni temporanee

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa

presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (Scia); detta attività non è assoggettata al possesso dei requisiti professionali, ma soltanto di quelli morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.

- 2. Abrogato
- 3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
- 4. Abrogato
- 5. Abrogato
- 6. La Scia deve contenere la dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, la Scia ai fini della registrazione sanitaria.

ART. 16

Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali

- 1. Se il procuratore/preposto, unico conduttore dell'attività recede volontariamente dall'incarico deve comunicarlo formalmente al Comune, alla società ed al Registro Imprese della CCIAA per gli adempimenti conseguenti (cancellazione); la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione, previo avvio del procedimento.
- 2. La società titolare dell'attività deve comunicare tempestivamente al Comune ed al Registro imprese della CCIAA la revoca della procura al procuratore o del preposto; la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.
- 3. Qualora la società titolare dell'attività in possesso dei requisiti professionali nella persona del legale rappresentante dovesse modificare il proprio assetto, deve garantire il possesso dei requisiti professionali comunicando entro 90 giorni l'avvenuta variazione al Comune ed al Registro imprese della CCIAA. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.

ART. 16/BIS

Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' soggetta a Scia la cessazione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture

Non vi rientra l' area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. <u>PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E</u> PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitualità, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc.

5. <u>DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"</u>

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

7. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Non è sottoposta alla disciplina regionale in quanto effettuata come prestazione di un servizio connesso all'attività "di istituto", la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 9 della legge regionale effettuata direttamente:

- da amministrazioni scolastiche, universitarie o altre istituzioni/enti di formazione, studio e ricerca, a favore rispettivamente del personale docente e degli alunni;
- da comunità religiose, a favore dei componenti ed ospiti e dei singoli visitatori dei suoi luoghi di culto e della sua sede;
- da amministrazioni di ospedali o di latri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, le case di riposo, ecc., a favore dei degenti e di chi presta loro assistenza;
- da amministrazioni militari, dalle forze di polizia e dei vigili del fuoco, a favore dei relativi appartenenti;
- da strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, a favore dei propri ospiti.

Diversamente, qualora la somministrazione sia effettuata non direttamente dall'amministrazione, struttura od ente interessato ma da altro soggetto dagli stessi appositamente incaricato, questi deve presentare la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall'articolo 9 della legge regionale.

Non rientrano in questa fattispecie le mense aziendali di cui all'articolo 9, comma 1 lettera d), per le quali è comunque prevista la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

TITOLO III Norme finali

ART. 18 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 18/BIS

Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

- 1. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura, in conformità con le eventuali disposizioni dei relativi regolamenti condominiali.
- 2. Il Sindaco, al fine di assicurare una civile convivenza tra attività di somministrazione e residenti, con propria ordinanza può stabilire:
 - l'orario massimo di esercizio dell'attività di somministrazione oggetto di sanzioni delle forze dell'ordine e/o relazioni di servizio della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine, comprovanti situazioni che compromettono la civile convivenza;
 - l'orario e le modalità di svolgimento delle attività accessorie alle attività di somministrazione;
 - l'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i dehors (plateatici) e qualsiasi altra forma di ristoro all'aperto.

ART. 18/TER

Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale

- 1. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, per:
 - ragioni di ordine pubblico:
 - ragioni di pubblica sicurezza;
 - ragioni di sostenibilità ambientale, incluso l'ambiente urbano;
 - ragioni di sostenibilità sociale;
 - ragioni di viabilità;
 - la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico;
 - la tutela della salute;
 - la tutela dei lavoratori:
 - evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici:

- evitare la limitazione del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità
- e comunque per motivi imperativi di interesse generale. Questo senza applicare le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, in conformità all'articolo 20 della medesima legge.
- 2. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 29/2007, nonché agli articoli 12 e 13 del Regolamento comunale delle attività rumorose.
- 3. Le limitazioni agli orari e/o le prescrizioni all'esercizio dell'attività devono rispettare il principio di proporzionalità.

ART. 19 ABROGAZIONI

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).